



**Unione Europea
Fondo Sociale Europeo**



Repubblica Italiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÁNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE¹**

Linee Guida per la progettazione e la gestione dell'Offerta Formativa Pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

*ai sensi dell'art.4, comma 3 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167
Testo Unico dell'Apprendistato*

Allegato alla Determinazione N° 12887/986/F.P. del 30/03/2015



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Finalità

Le Linee Guida riguardano le procedure di ordine amministrativo, didattico e gestionale da osservare nell'intero territorio regionale per l'attuazione dell' "Avviso pubblico per la presentazione e la validazione dell'offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere"¹, a seguire denominato "Avviso pubblico".

2. Soggetti attuatori

I Soggetti attuatori delle azioni previste nel presente documento sono individuati nelle Agenzie Formative – singole o costituite in RT - aggiudicatrici dell'Avviso pubblico, ognuna per il lotto di propria competenza (cfr. artt. 3 e 5 dell'Avviso).

3. Destinatari dell'Avviso

L' offerta formativa pubblica si rivolge ai **giovani di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs.17 ottobre 2005, n.226) e i 29 anni ed ai lavoratori in mobilità²**, residenti o domiciliati in Sardegna, assunti da imprese con almeno una sede operativa nella regione ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167, in particolare:

- 1) apprendisti assunti a decorrere dal 24/03/2015, data di approvazione della Disciplina Regionale dell'Offerta Formativa Pubblica;
- 2) apprendisti iscritti al "Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale Integrativa" entro il 31 Gennaio 2015 che non abbiano completato la formazione obbligatoria entro i termini previsti e che debbano frequentare la seconda e/o terza annualità formativa;
- 3) apprendisti assunti precedentemente alla data di approvazione della Disciplina Regionale dell'Offerta Formativa Pubblica, per i quali, dal 01/02/2015, i datori di lavoro abbiano presentato apposita domanda di accesso all'offerta formativa pubblica utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale della Regione, ai quali sia possibile erogare entro la scadenza del contratto:
 - l'intero monte ore formativo;
 - la formazione residua, qualora, in virtù di precedenti contratti di apprendistato, abbiano frequentato con successo percorsi formativi per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, a condizione che la formazione sia stata debitamente attestata.

¹ Cfr. co. 3 art.4 del D. Lgs. 14 settembre 2011 n.167 (Testo Unico dell'Apprendistato)

² Cfr. co.4 art.7 D.lgs. 14 settembre 2011, n.167



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Modalità di accesso delle imprese all'offerta formativa regionale pubblica ed avvio delle attività formative

L'offerta formativa pubblica è aperta, in modo automatico e non selettivo, a tutti i soggetti assunti da imprese, come identificati nel precedente paragrafo 3.

La Regione Sardegna attraverso il SIL, che gestisce le comunicazioni obbligatorie di assunzione, comunica formalmente l'offerta formativa alle imprese e agli apprendisti.³ **Le imprese, contestualmente all'invio telematico della comunicazione obbligatoria di assunzione ricevono, tramite il SIL, una comunicazione via mail sulla disponibilità dell'offerta formativa pubblica approvata dalla Regione e comunicano, extra sistema, direttamente all'Agenzia formativa di volerne usufruire.**

5. Adempimenti preliminari all'avvio delle attività

Il soggetto attuatore, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, deve produrre la documentazione di seguito elencata:

- in caso di RT non ancora costituito al momento della domanda, atto costitutivo dello stesso e mandato con rappresentanza al soggetto capofila, con sottoscrizione autenticata, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (indicare l'eventuale denominazione). I rappresentanti legali dei componenti il RT devono dettagliare specificatamente le competenze, il ruolo, le ore corso svolte e la relativa quota finanziaria;
- modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, volto a consentire l'acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia, scaricabile dai siti istituzionali delle Prefetture di competenza, secondo quanto previsto al d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (modello relativo alla comunicazione antimafia nell'ipotesi in cui l'importo complessivo del finanziamento sia superiore a € 150.000 e inferiore a € 200.000 e all'informazione antimafia nell'ipotesi in cui l'importo complessivo del finanziamento sia pari o superiore a € 200.000).

Il Servizio della Governance della Formazione Professionale - Settore Programmazione procede ad esaminare la documentazione presentata dalle Agenzie e ad acquisire d'ufficio il DURC e la documentazione antimafia in conformità alla normativa vigente.

In caso di esito positivo delle verifiche, preliminarmente all'avvio dei singoli corsi, il Servizio contatta la singola Agenzia (o il capofila, se RT) per la stipula del contratto quadro, al fine di regolare le modalità di attuazione degli interventi sulla base di quanto previsto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dall' Avviso pubblico. Detto contratto

³ Ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.Lgs. 167/2011 come modificato dal Decreto Legge n.34/2014 convertito in legge n.78/2014.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quadro regola i rapporti tra le parti e avrà validità per tutti i percorsi che saranno attivati nell'ambito dell'Avviso pubblico. Al momento della sottoscrizione del contratto-quadro, il Soggetto attuatore deve scegliere la modalità di rendicontazione dei rimborsi (anticipo con polizza fideiussoria oppure rimborso a stati di avanzamento).

6. Avvio delle attività formative

Una volta stipulato il contratto quadro, prima dell'avvio delle attività formative, il soggetto attuatore provvede a raccogliere le richieste di iscrizioni al corso presentate dalle imprese. In questa fase il soggetto attuatore è tenuto a svolgere la funzione di orientamento formativo nei confronti dell'apprendista, necessaria alla definizione del percorso formativo e ad effettuare il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso.

Al momento dell'iscrizione dell'apprendista, il soggetto attuatore è obbligato a richiedere:

- la dichiarazione di possesso del titolo di studio sottoscritta dall'apprendista fornita su apposito modulo predisposto dalla Regione (**cf. Allegato A**).
- la dichiarazione sostitutiva dell'impresa attestante l'idoneità dei locali aziendali, qualora la formazione sia erogata nella sede aziendale (secondo quanto precisato all'art.6 dell'Avviso).

Entrambe le dichiarazioni (di possesso del titolo di studio e di idoneità dei locali aziendali) devono essere conservate presso la sede del soggetto attuatore e rese disponibili dietro richiesta dell'Amministrazione e nel caso di controlli.

Una volta costituito il gruppo-classe (da 1 a 20 apprendisti), il soggetto attuatore procede all'accreditamento delle sedi formative⁴ e **presenta al Settore Gestione e Accreditemento** la documentazione di avvio del/i corso/i, con indicazione della tipologia corsuale (corso da 120, da 80 o da 40 ore; corso per apprendisti stagionali), dei nominativi degli apprendisti che costituiscono il gruppo-classe e del calendario didattico, utilizzando a tal fine i format successivamente resi disponibili dall'Amministrazione.

Unitamente alla documentazione di avvio del corso il soggetto attuatore trasmette al Servizio una dichiarazione che attesti che il progetto formativo inerente la sicurezza dei rischi specifici, se previsto, è stato concordato con gli enti bilaterali e l'indicazione del luogo in cui lo stesso sarà reso disponibile, nel caso di controlli.

⁴ Qualora l'Agenzia formativa intenda attivare un corso in una sede che la stessa Agenzia ha già accreditato, potrà limitarsi a comunicarlo con nota formale al momento della richiesta di avvio dell'attività, indicando gli estremi dell'ultimo provvedimento di accreditamento della sede in questione, allegando un idoneo ed attuale titolo d'uso (cf. nota del Servizio della Governance della Formazione Professionale n.0009112 "Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle sedi formative ex D.G.R. del 22.02.2005 n.7/10 e D.A. del 12/04/2005 n.10/05. Comunicazioni)



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Settore Gestione e Accreditamento esprime la propria valutazione entro 15 giorni (di calendario) a partire dalla data di ricezione della documentazione. Nel caso di verifica positiva, il Soggetto attuatore presenta al Settore Gestione e Accreditamento la richiesta di validazione dei registri didattici e la comunicazione di effettivo avvio delle attività, entro e non oltre 10 giorni (di calendario) a partire dall'emissione del parere da parte del Settore Gestione e Accreditamento.

Il soggetto attuatore è tenuto a concludere le attività formative finanziate entro e non oltre 12 mesi dalla data di avvio del corso; nel caso di contratti stagionali, prima della scadenza del contratto.

7. Struttura e modalità di erogazione della formazione

L'offerta formativa del soggetto proponente dovrà essere articolata in Unità Formative (UF) afferenti a due ambiti formativi. La tabella di seguito descrive gli obiettivi di apprendimento delle UF di ciascun ambito formativo:

Ambito Formativo	Unità formative (UF)
1. Competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006	A. Comunicazione nella madrelingua B. Comunicazione nelle lingue straniere; C. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia D. Competenza digitale E. Imparare a imparare F. Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica G. Spirito d'iniziativa e di imprenditorialità H. Consapevolezza ed espressione culturale
2. Competenze relative alla qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale dei luoghi di lavoro ⁵	Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro

⁵ Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro purché complementare ed integrativa a quella prevista per la formazione sulla sicurezza di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, co.2 del D.lgs. n.81/08.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ad ulteriore precisazione della tabella sopra riportata si evidenzia che:

- Ambito formativo 1: nell'unità formativa F "*Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica*" rientrano anche le competenze relative alla disciplina del rapporto di lavoro;
- Ambito formativo 2: l'unità formativa "*Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro*" deve prevedere contenuti complementari ed integrativi a quelli obbligatori previsti per la formazione sulla sicurezza di cui agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, co. 2 del D.Lgs. n. 81/08.

Tale unità formativa può essere anche finalizzata alla sicurezza dei rischi specifici (dell'impresa e/o del settore produttivo), per una durata massima di 40 ore, realizzabili anche nella sede dell'impresa, se definita in collaborazione con gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che operino nel settore e nel territorio di competenza (cfr. art.6 dell'Avviso).⁶

- a) la trattazione dei rischi specifici deve essere declinata secondo quanto previsto negli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, co.2 del D.lgs. n.81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalle eventuali procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale. Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi, il soggetto attuatore svilupperà il percorso formativo e i relativi contenuti avvalendosi della collaborazione con gli Enti bilaterali, come sopra identificati;
- b) la formazione sulla sicurezza relativa ai rischi specifici deve essere puntualmente e cronologicamente documentata sul registro didattico e deve essere impartita da docenti che possiedano un'esperienza triennale di insegnamento oppure professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, maturata nei settori pubblici o privati.

⁶ Gli Enti Bilaterali devono essere costituiti nell'ambito delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e devono operare nel settore e nel territorio di competenza (cfr. art.2, comma 1°, lettera h del D.lgs.n.276/2003 ed art.2, comma 1°, lettera ee9, del d.lgs. n.81/2008). Ove l'ente bilaterale non sia presente sul territorio regionale, il protocollo ha valore quando sottoscritto da almeno un' associazione dei datori e da un'associazione dei prestatori di lavoro aventi valenza nazionale.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tenendo conto dei fabbisogni formativi del territorio e delle imprese, in relazione al titolo di studio dell'apprendista e all'eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nella proposta progettuale il soggetto proponente può variare l'articolazione delle unità formative e prevedere diversi percorsi didattici, ciascuno dei quali può accogliere più unità formative, anche di ambiti formativi diversi.

Il percorso formativo può prevedere anche un'unica unità formativa, alle condizioni esplicitate a seguire:

- **nel caso di apprendisti in possesso di una qualifica/diploma professionale oppure di un diploma di scuola media superiore o di una laurea** (secondo quanto precisato all'art. 6 dell'Avviso), il percorso formativo potrà interamente basarsi sull'acquisizione di *"competenze digitali"* oppure di *"competenze di comunicazione nelle lingue straniere"*, a condizione che sia rilasciata, al termine dello stesso percorso, una certificazione (ad esempio, l'ECDL - European Computer Driving Licence oppure l'ELP - European Language Portfolio);
- per gli apprendisti assunti con contratti stagionali, la formazione sulla sicurezza relativa ai rischi specifici può interessare l'intero monte ore della formazione, nel rispetto dei requisiti sopra specificati.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, la formazione può essere erogata anche facendo ricorso al sistema FAD mediante la modalità di videoconferenza e/o e-learning, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

Videoconferenza: il soggetto attuatore organizza il corso interattivo presso la sede dell'impresa, dove operano i destinatari del corso. A tal fine dovrà essere realizzata un'aula virtuale adeguatamente attrezzata per garantire la presenza simultanea di apprendisti, docenti, tutor (formativo e aziendale) e di eventuale personale tecnico idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema e la sincronizzazione di audio, video e dati.

E-learning: il percorso formativo si svolgerà *on-line* e, a tal fine, sarà necessario dotare gli apprendisti dell'apposita attrezzatura informatica (PC) e di connessione internet. Il soggetto attuatore dovrà garantire l'accesso dei destinatari ad una **piattaforma tecnologica** che gestisca la distribuzione e la fruizione della formazione, permettendo di tracciare la frequenza ai corsi e il regolare svolgimento delle attività da parte degli apprendisti (accesso ai contenuti, tempo di fruizione, risultati dei momenti valutativi, ecc). Deve essere garantito, per l'intera durata del percorso formativo, un tutor, il quale deve assicurare la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con gli apprendisti e i docenti. La formazione e-learning potrà svolgersi presso la sede del soggetto attuatore oppure presso l'impresa. Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo l'intero percorso formativo. Le prove di valutazione intermedia possono essere realizzate (ove



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tecnologicamente possibile) in presenza telematica, mentre la valutazione finale deve essere effettuata in presenza. Delle verifiche intermedie e finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento), vale a dire dare evidenza che l'intero percorso formativo sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma e-learning. Deve essere altresì garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi definiti, a condizione che rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai diversi contenuti formativi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Le attività formative realizzate con le modalità sopra descritte dovranno essere documentate secondo quanto previsto al par.9 delle presenti Linee Guida.

8. Variazioni in itinere del percorso formativo

8.1 - Variazioni in itinere calendario lezioni d'aula

Le variazioni relative al calendario didattico e agli orari di svolgimento delle lezioni d'aula non sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Settore Accreditamento e Gestione, ma devono essere **preventivamente** comunicate allo stesso settore.

8.2 - Variazioni apprendisti

Le variazioni degli apprendisti (inserimento di nuovi allievi, sostituzione di allievi) sono ammesse qualora non si sia svolto un numero di ore superiore al 15% della durata dell'intero corso e se non comportano alcuna variazione al preventivo di spesa approvato. Esse non sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Settore Accreditamento e Gestione, ma devono essere comunicate **preventivamente** allo stesso Settore ed evidenziate nel registro didattico.

Il **ritiro dell'allievo** è contemplato in caso di dimissioni dell'apprendista o di impossibilità a frequentare la formazione per cause contrattualmente previste e debitamente documentate (esempi: maternità, cassa integrazione etc). Nel caso di ritiro dell'allievo, il soggetto attuatore non potrà usufruire di alcun riconoscimento economico.

Nel caso della sostituzione di un apprendista, il soggetto attuatore deve garantire all'apprendista inserito l'obbligo formativo previsto dalla norma in materia di formazione di base e trasversale.

8.3 - Recuperi

Nel caso di assenze contrattualmente previste, il soggetto attuatore assicura l'attivazione di azioni di recupero per il raggiungimento del numero minimo di ore indispensabili al rilascio



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'attestato di frequenza (80% del monte ore corsuale definito, ad esempio, 96/120 ore, 64/80 ore e 32/40 ore) per le ore recuperate, deve essere indicato il modulo formativo al quale si riferiscono.

9. Documentazione ed attestazione delle attività formative

Tutte le attività formative degli apprendisti (comprese quelle realizzate in modalità videoconferenza) devono essere puntualmente e cronologicamente documentate, con annotazione di tutti i dati e le firme richieste, sul registro didattico, sia quelle d'aula sia quelle, ove realizzate, erogate presso l'impresa (art. 6 dell'Avviso). Nel caso di erogazione delle attività formative presso l'impresa, potranno utilizzarsi registri didattici specifici, la cui compilazione e custodia saranno affidati al tutor aziendale, che li dovrà consegnare al coordinatore formativo al termine del periodo di svolgimento delle attività formative.

Nel caso della formazione e-learning, la partecipazione sarà attestata dalla tracciatura dell'accesso e della frequenza alla piattaforma e-learning da parte dell'utente (ad es. consultazione dei contenuti didattici, avanzare dell'utente di attività in attività per ciascun modulo, esercitazioni svolte).

Le lezioni di recupero devono essere documentate sul registro didattico del modulo formativo a cui si riferiscono.

Al termine dei percorsi formativi, le Agenzie/RT devono rilasciare l'attestato di frequenza (riportante i contenuti minimi del libretto formativo) all'apprendista che abbia frequentato l'80% **del monte ore complessivo** della formazione di base e trasversale.

Unitamente al conseguimento dell'attestato di frequenza, nel caso di completamento del percorso, il soggetto attuatore dovrà rilasciare una dichiarazione dei risultati di apprendimento recante la tipologia di attività formativa, la durata, i contenuti e gli esiti cognitivi, utile ai fini dell'esercizio dei crediti formativi.

Il rilascio della dichiarazione è vincolato oltre che alla regolare frequenza del percorso anche all'esito positivo delle prove di valutazione intermedie e finali.

Anche nel caso d'interruzione del percorso formativo sarà possibile rilasciare la dichiarazione degli apprendimenti, che sono stati oggetto delle prove di valutazione previste dal percorso.

10. Risorse umane

Per la definizione dei compiti e dei requisiti delle risorse umane si rinvia all'art. 6.2 dell'Avviso Pubblico.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11. Spese ammissibili e modalità di rendicontazione

Come già specificato nell'art. 9 dell'Avviso pubblico, al fine di semplificare le procedure amministrativo-contabili per la formazione degli apprendisti, la Regione prevede l'applicazione dei costi *standard* di cui alla tabella sottostante.

TIPOLOGIA FORMATIVA	N° ALLIEVI Min. – Max.	COSTO ORARIO Standard
A - Corso strutturato	16–20	€ 14 ora/allievo
B - Corso strutturato	6-15	€ 18 ora/allievo
C - Percorso individualizzato	1-5	€ 35 ora/allievo

In corrispondenza delle scadenze inerenti i pagamenti (*cf. successivo par 11.1*), sarà erogato un contributo pari al costo/ora/allievo come sopra definito applicato al numero delle ore/corso effettivamente svolte ed al numero degli allievi effettivi.

Per **allievi effettivi** si intendono gli allievi che hanno frequentato **l'80% delle ore formative** previste per il blocco didattico di riferimento. Quindi, ai fini della rendicontazione *sarà riconosciuto il 100% del percorso formativo annuale* per gli apprendisti che abbiano frequentato l'80% delle ore (comprehensive di ore di recupero se necessarie al raggiungimento di tale quota percentuale). **Le ore di recupero** dovranno essere attivate per il numero minimo di ore necessarie a garantire il raggiungimento **dell'80% delle ore di frequenza**.

Nel caso il corso di formazione si concluda con un numero di allievi inferiore a quello dichiarato al momento della comunicazione di avvio corso, il costo ora/allievo è rendicontato allo stesso costo ora/allievo previsto per la tipologia formativa già dichiarata e approvata dalla Regione.

Le ore di recupero sono rendicontate e valorizzate allo stesso costo/ora/allievo previsto nel formulario progettuale per le ore standard del percorso formativo di riferimento.

Oltre alle spese inerenti la formazione, la Regione riconosce anche i seguenti costi:

- Indennità di viaggio degli apprendisti secondo quanto specificato al successivo par.11.2;
- Costo del tutor aziendale in caso di erogazione di quota parte della formazione direttamente in azienda, secondo quanto dettagliato al successivo par.13.

Queste ultime due categorie di spese dovranno essere rendicontate a costi reali, come specificato nei successivi paragrafi 11.2 e 13.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11.1 - Rendicontazione delle spese per il corso di formazione

MODALITÀ DI RIMBORSO PER ANTICIPI

L'erogazione dei pagamenti avverrà secondo quanto definito all'art.11 dell'Avviso pubblico e in particolare:

Anticipazione (60% dell'importo complessivamente riconosciuto per le attività formative).

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Settore della Gestione Finanziaria una **richiesta di erogazione**, (utilizzando il modello successivamente reso disponibile dalla Regione), sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia formativa (capofila in caso di RT), corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ comunicazione di avvio delle attività formative con elenco degli apprendisti iscritti suddivisi per tipologia corsuale (corsi da 120, 80 e 40 ore; corsi per apprendisti stagionali);
- ✓ polizza fidejussoria⁷ pari all'importo dell'acconto richiesto, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente.

Pagamento del saldo (40% dell'importo complessivamente riconosciuto per le attività formative).

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Settore della gestione finanziaria una **dichiarazione di spesa a saldo**, (utilizzando il modello successivamente reso disponibile dalla Regione), sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia formativa (in caso di RT, della capofila), corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ il rendiconto finale dei costi complessivi per la formazione degli apprendisti (ivi inclusa la formazione in video conferenza o in *e-learning*), da compilare per ciascun corso effettuato secondo il modello reso disponibile dalla Regione;
- ✓ comunicazione di fine corso con elenco degli apprendisti che hanno terminato la formazione suddivisi per tipologia corsuale (corsi da 120, 80 e 40 ore);
- ✓ copia dei registri didattici degli apprendisti, vidimati e compilati in ogni parte (da consegnare anche nel caso di formazione in videoconferenza); nel caso di formazione in e-learning farà fede la tracciatura dell'accesso e della frequenza alla piattaforma e-learning da parte dell'utente (secondo quanto specificato agli artt.7 e 9).
- ✓ dichiarazione di responsabilità sulla realizzazione delle attività con allegato "Elenco delle attività realizzate".

⁷ Come specificato nell'art. 11 dell'Avviso (a cui si rimanda), in caso di difficoltà ad ottenere la polizza fidejussoria si potrà eventualmente fare ricorso al Fondo Regionale di Finanza Inclusiva qualora già operativo al momento della richiesta da parte del soggetto attuatore.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Inoltre, l'Agenzia formativa/RT dovrà produrre la documentazione attestante il pagamento delle indennità di viaggio a favore degli apprendisti (se del caso), secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 11.2.

La documentazione sopra richiamata per la richiesta dei pagamenti, deve essere accompagnata da una fattura o documento equivalente, fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, DPR n.633/72, del valore complessivo dell'ammontare rendicontato.

MODALITÀ DI RIMBORSO PER STATI DI AVANZAMENTO

Le modalità di rimborso e controllo per stati di avanzamento, ove scelte dal soggetto attuatore in sede di sottoscrizione del contratto quadro, saranno concordate formalmente con il Settore Gestione Finanziaria prima dell'avvio delle attività formative.

In ogni caso, come già indicato nell' art. 11 dell'Avviso, il rimborso potrà essere richiesto al termine di ogni singolo percorso formativo realizzato (anche per più percorsi formativi). Per i soli percorsi biennali o triennali, il rimborso avverrà su base annuale e non prima dell'effettivo svolgimento di almeno 40 ore di formazione. Il contributo sarà erogato solo a seguito della verifica di ammissibilità delle spese rendicontate effettuata dai competenti soggetti incaricati del controllo. Non essendoci l'erogazione di alcun anticipo del contributo pubblico, in questo specifico caso il beneficiario non dovrà presentare alcuna garanzia fideiussoria.

11.2 - Rendicontazione della indennità di viaggio degli apprendisti

In concomitanza alla richiesta di pagamento del saldo per le attività formative, l'Agenzia/RT dovrà trasmettere anche la **documentazione attestante il pagamento dell'indennità di viaggio** agli apprendisti che ne abbiano fatto richiesta. Come disposto anche dall'art. 3.3.3.2 del Vademecum per l'operatore 4.0, in tale voce sono compresi i costi documentati relativi agli spostamenti degli allievi dalla sede abituale di lavoro e/o del/la domicilio/residenza a quella corsuale, qualora tali sedi non coincidano. Deve comunque trattarsi di **spostamenti effettuati tramite mezzi pubblici o automezzi noleggiati dal soggetto attuatore** (in tal caso l'Agenzia dovrà acquisire almeno tre preventivi per dimostrare la congruità della scelta). **Non è ammesso l'uso di taxi e autovetture nolleggiate o private**. Eventuali eccezioni, possono consentirsi a fronte di particolari situazioni da valutare di volta in volta (es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici, ecc) e che dovranno essere formalmente autorizzate dall'Amministrazione regionale.

L'Agenzia formativa, ai fini del pagamento, deve trasmettere al Settore della Gestione Finanziaria **una domanda di rimborso (cfr. Allegato B)** attestante i **costi sostenuti a titolo di indennità di viaggio** degli apprendisti, corredata dalla seguente documentazione:

- copia dei titoli di viaggio (ad es. biglietti, ricevute fiscali, ecc);



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- documento attestante l'avvenuto pagamento in favore dell'apprendista (ad es. bonifico bancario, estratto conto, ecc);
- dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà dalla quale risulti la residenza degli allievi (nel caso in cui i rimborsi si riferiscano al tragitto abitazione/sede corsuale) e la sede dell'impresa presso cui gli apprendisti svolgono l'attività lavorativa.

12. Attività di controllo

Come già specificato nell'art. 12 dell'Avviso, l'Amministrazione sarà responsabile dello svolgimento delle operazioni di controllo sulle attività realizzate dal soggetto attuatore in fase di avvio e di conclusione degli interventi finanziati. In particolare:

a) **Fase di avvio:** il controllo è documentale e sarà svolto in corrispondenza della prima domanda di erogazione presentata dal soggetto attuatore. L'Amministrazione, oltre agli ordinari accertamenti di legge (ad es. regolarità del DURC dell'Agenzia/e, ecc.), procederà alle seguenti verifiche:

- completezza e correttezza della richiesta di erogazione dell'anticipo;
- presenza e correttezza della comunicazione di avvio delle attività corsuali con elenco degli apprendisti iscritti e suddivisi per tipologia corsuale (corsi da 120, 80, 40 ore; corsi per apprendisti stagionali), delle dichiarazioni attestanti il possesso del titolo di studio;
- presenza e correttezza della polizza fidejussoria (in caso di anticipazione).

Se l'esito del controllo è positivo, si procederà alla liquidazione della somma spettante; in caso di carenza documentale si procederà, invece, alla richiesta di integrazioni e al successivo controllo delle stesse.

b) **Fase conclusiva:** anche in questo caso il controllo è documentale e verrà svolto in concomitanza alla richiesta di saldo. L'Amministrazione, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, procederà alle seguenti verifiche:

- correttezza e completezza della richiesta di rimborso e del rendiconto finale contenente anche con il riepilogo dei costi di formazione complessivamente sostenuti per l'intera annualità di riferimento;
- presenza e correttezza della comunicazione di fine corso con elenco degli apprendisti che hanno terminato la formazione, suddivisi per tipologia corsuale (corsi da 120, 80, 40 ore; corsi per apprendisti stagionali) e delle dichiarazioni attestanti il possesso del titolo di studio;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- presenza e completezza dei calendari e relative variazioni dei corsi realizzati (variazioni in itinere del calendario didattico, variazioni allievi). Per quanto concerne l'inserimento e/o la sostituzione di nuovi allievi, verifica del rispetto di quanto previsto al par. 8.2.
- presenza e correttezza della dichiarazione di responsabilità sulla realizzazione delle attività con allegato "Elenco delle attività realizzate";
- presenza e correttezza della tenuta dei registri didattici.

Inoltre, al fine di rimborsare il soggetto attuatore per le spese inerenti le **indennità di viaggio erogate in favore degli apprendisti**, la Regione procederà ad accertare la correttezza e completezza della domanda di rimborso e della relativa documentazione giustificativa, trasmessa dall'Agenzia formativa con le modalità descritte al par. 11.2.

In aggiunta ai documenti sopra indicati a titolo esemplificativo, l'Amministrazione può richiedere l'esibizione di ogni altro tipo di documento utile al controllo e a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività finanziate. In caso di esito positivo si procederà alla liquidazione della somma richiesta, di contro, in caso di carenza documentale si procederà alla richiesta di integrazioni e al successivo controllo delle stesse. Qualora a seguito del controllo emergano violazioni di norme, irregolarità o anomalie che comportino a carico del soggetto attuatore provvedimenti finalizzati alla revoca del finanziamento e conseguente recupero delle somme erogate, l'Amministrazione informa con sollecitudine gli Uffici competenti per l'avvio dei procedimenti conseguenti.

Nel corso di esecuzione delle attività, l'Amministrazione si riserva di eseguire **controlli in loco**, senza alcun preavviso, presso le sedi di svolgimento delle attività formative allo scopo di:

- verificare il corretto svolgimento delle attività formative rispetto alla normativa vigente e a quanto previsto dal progetto approvato;
- verificare la corretta tenuta dei registri didattici.

13. Contributo alle imprese per l'attività del tutor aziendale

Come definito nell'art.9 dell'Avviso, la Regione concederà un contributo alle imprese per le attività svolte dal tutor aziendale, qualora parte della formazione venga erogata direttamente in azienda, secondo le modalità stabilite nell'Avviso a cui si rimanda (*Cfr .art. 6*).

Ai fini della determinazione del contributo da richiedere alla Regione, si evidenzia che il costo orario di riferimento per il tutor aziendale è pari a **30 euro/ora** (in coerenza a quello definito nel Vademecum per l'operatore vers. 4.0) **per un totale massimo di 40 ore/annue** per singolo apprendista (**20 ore per gli apprendisti con laurea**); l'importo **massimo annuo riconoscibile** è, dunque, **pari a 1.200 euro/anno, 3.600 euro per un triennio** (600 euro/anno, 1.800 euro nel



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

triennio per gli apprendisti con laurea). Ciascun tutor aziendale non può seguire più di tre apprendisti.

I contributi suddetti sono concessi in applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato in G.U.C.E. L 352/1 del 24.12.2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

In coerenza a quanto stabilito nel succitato Regolamento, il contributo può essere concesso esclusivamente nell'ipotesi in cui l'agevolazione, sommata ad ulteriori aiuti ricevuti nell'ultimo triennio (esercizio finanziario in corso e due esercizi precedenti) dai singoli beneficiari in regime "*de minimis*", non ecceda complessivamente l'importo di € 200.000,00.

L'impresa, ai fini del **rimborso annuale** delle spese sostenute nell'ambito dell'attivazione dei contratti di apprendistato, dovrà presentare al Settore Gestione Finanziaria del Servizio della Governance la seguente documentazione:

- dichiarazione di idoneità contributiva per la richiesta del DURC (**Allegato C**)
- domanda di contributo (**Allegato D**);
- dichiarazione sugli aiuti "DE MINIMIS" conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (**Allegato D.1**);
- dichiarazione di spesa (**Allegato D.2**), ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa ai costi ammessi al contributo regionale e relativo rendiconto annuale di dettaglio (**Allegato D.3**).

Tali documenti dovranno essere redatti sulla base di format che saranno resi disponibili dall'Amministrazione e che dovranno essere trasmessi al termine del percorso formativo realizzato in impresa.

Il rimborso delle somme riconosciute avviene su base annua a conclusione dei percorsi formativi previsti e a seguito dei controlli di competenza della Regione. L'erogazione dei pagamenti è subordinata all'esito regolare dei controlli effettuati dal Settore Gestione Finanziaria del Servizio della Governance, sulla documentazione acquisita in fase di rendicontazione delle spese sostenute.